SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 856-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna tende a modificare l'articolo 16 dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Tale norma prevede che il Consiglio regionale risulti composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

La norma proposta stabilisce, in sostituzione, che la rappresentanza del Consiglio sia determinata non più con riferimento al numero degli abitanti, bensì ad un numero fisso di consiglieri, che resta stabilito in 80 unità. In tal modo la normativa sulla disciplina del numero dei componenti del Consiglio regionale della Sardegna viene resa omogenea ai princìpi vigenti per il Parlamento nazionale e per la quasi totalità delle assemblee delle altre regioni. La Commissione affari costituzionali ritiene dunque meritevole di accoglimento il disegno di legge nel testo pervenutole.

SAPORITO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».